P.O.R. SARDEGNA 2000 - 2006

MISURA 3.13

"RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE IMPRESE E TERRITORIO"

AZIONE 3.13.B – INCENTIVAZIONE DIRETTA ALLE IMPRESE
SUB-AZIONE 3.13.B.2 – INNOVAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO NELLE PMI

"AIUTI ALLA R&S E INCENTIVI PER SERVIZI DI INNOVAZIONE, SPERIMENTAZIONE E PROTOTIPAZIONE"

Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico

REGOLAMENTO DEL PROGRAMMA

Soggetto Attuatore

SARDEGNA RICERCHE

Unione Europea

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Sommario

ARTICOLO 1 - PREMESSA 3
ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO 3
ARTICOLO 3 - FORNITORI DEI SERVIZI 4
ARTICOLO 4 - SOGGETTI PROPONENTI 4
ARTICOLO 5 - SETTORI AMMISSIBILI 5
ARTICOLO 6 - DOTAZIONE FINANZIARIA 5
ARTICOLO 7 - FORMA E INTENSITÀ DELL'AIUTO 5
ARTICOLO 7 - COSTI AMMISSIBILI 5
ARTICOLO 8 - TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 6
ARTICOLO 9 - PROCEDURA DI VALUTAZIONE 6
ARTICOLO 10 - VERIFICA DI AMMISSIBILITÀ 6
ARTICOLO 11 - VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 6
ARTICOLO 12 - APPROVAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLE PROPOSTE 7
ARTICOLO 13 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO 7
ARTICOLO 14 - AVVIO ED COMPLETAMENTO DEI SERVIZI 7
ARTICOLO 15 - EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO 7
ARTICOLO 16- MONITORAGGIO E CONTROLLI 8
ARTICOLO 17 - DISIMPEGNO AUTOMATICO 8
ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 8
ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI FINALI 8

Articolo 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento dà attuazione alla Sub-Azione B.2 - Innovazione e sviluppo tecnologico nelle PMI - della Misura 3.13 - Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio del POR Sardegna 2000-2006 ed è orientato a sostenere lo sviluppo in Sardegna del Distretto Tecnologico ICT.

Il Regolamento del Programma può essere richiesto:

- per posta, per fax o telefonicamente a: Sardegna Ricerche - Loc. Piscinamanna, Edif. 2, 09010 Pula (CA) - Tel.: 070.92432204 - Fax: 070.92432203 ;
- per posta elettronica all'indirizzo: int@sardegnaricerche.it.

Alternativamente, il Regolamento può essere scaricato in formato elettronico dai seguenti siti Internet: **www.sardegnaricerche.it** o **www.regionesardegna.it**.

2. Il progetto per il Distretto Tecnologico ICT identifica, quale percorso di sviluppo, la creazione di Cluster Innovativi tra i vari attori del mondo della ricerca e dell'impresa. Il progetto punta a prevedere quali saranno gli sviluppi strategici della convergenza tra le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e quelle digitali e multimediali ed a identificare, nel quadro vastissimo delle tecnologie e campi di applicazione sottesi dagli acronimi ICT (Information and Communication Technologies) e DMT (Digital Media Technologies), filoni o approcci ad alto potenziale di crescita nell'ambito dei quali esista la possibilità di selezionare alcuni campi ben delimitati ove sia possibile aspirare all'eccellenza (sviluppo di attività di ricerca applicata finalizzata alla creazione di una conseguente e potenziale ricaduta in termini di opportunità di business).

3. Il programma ha l'obiettivo di stimolare la collaborazione tra le competenze di punta presenti nei settori della ricerca avanzata e dello sviluppo tecnologico, le aziende di produzione nei settori dell'informatica, delle telecomunicazioni e dei sistemi multimediali e le altre aziende manifatturiere presenti nel sistema economico regionale interessate ad acquisire soluzioni tecnologiche e informatiche da implementare nell'ambito delle loro strutture produttive.

4. Il presente Regolamento, unitamente al Formulario allegato cui si rimanda per i relativi approfondimenti in merito alla corretta presentazione delle domande di finanziamento, è adottato dalla Regione Autonoma della Sardegna, in coerenza ed attuazione dei seguenti atti normativi e deliberativi:

- Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 2000 del 1 agosto 2000, modificato con Decisione C(2004) 4689 del 30 novembre 2004, a seguito della riprogrammazione di metà percorso.
- Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000 – decisione C(2000) 2359, modificato in data 15 dicembre 2004 – Decisione C(2004) 5191, a seguito della riprogrammazione di metà percorso, e successivamente con Decisione C (2005) 4820 del 1.12.2005, con particolare riferimento all'ASSE 3 – Risorse umane – Misura 3.13 "Ricerca e sviluppo tecnologico nelle imprese e nel territorio".
- Complemento di Programmazione del POR Sardegna approvato dal Comitato di Sorveglianza con procedura scritta e notificato alla Commissione Europea il 2 dicembre 2005.
- Piano Regionale per la Ricerca e lo Sviluppo Tecnologico, predisposto in accordo con il MIUR e attraverso una specifica attività partenariale regionale, approvato con delibera della Giunta Regionale del 25 febbraio 2003, con il quale viene definita la Strategia Regionale per l'Innovazione (SRI), che rappresenta il documento base per la programmazione e l'attuazione di qualsiasi intervento finalizzato a rafforzare la capacità di innovazione del sistema territoriale e produttivo della regione.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi".
- L.R. 22/08/1990 n. 40.

5. All'attuazione del presente Regolamento provvede il Centro Regionale di Programmazione tramite Sardegna Ricerche, Ente pubblico "in house" della Regione Autonoma della Sardegna, individuato come Soggetto Attuatore.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento è orientato all'attuazione di un programma di aiuti finalizzato a sostenere l'acquisizione di Servizi per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico (Servizi di ITT) da parte delle imprese che operano in Sardegna nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione e da parte delle imprese manifatturiere operanti negli altri settori tradizionali.

2. I Servizi di ITT che possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento sono finalizzati alla:

a) innovazione di prodotto, da ottenere attraverso la realizzazione di nuovi prodotti e/o servizi dai quali emergano rilevanti novità, sotto il profilo delle prestazioni funzionali, rispetto alla attuale offerta del mercato, anche in funzione di specifiche esigenze dei clienti o attraverso il "restyling" di prodotti già esistenti mediante l'utilizzo originale di metodologie, tecnologie e componenti già disponibili;

b) innovazione di processo, da ottenere attraverso l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato, finalizzata ad un sensibile miglioramento della qualità/quantità dei prodotti/servizi e/o della efficienza/efficacia dei processi produttivi o attraverso l'adozione di nuove tecnologie, realizzate all'interno dell'impresa o acquisite dall'esterno, per migliorare i processi di produzione dei prodotti/servizi esistenti o di nuovi prodotti/servizi;

c) innovazione di mercato, da ottenere attraverso la capacità di creare domande nuove o di esaltare domande latenti presso i consumatori o utenti di riferimento;

d) innovazioni di marketing, da ottenere attraverso un nuovo posizionamento sui canali commerciali, anche come frutto di una nuova strategia distributiva, di comunicazione, di promozione, ecc.;

e) innovazioni organizzative, da ottenere attraverso un riorientamento dei processi produttivi, privilegiando gli aspetti qualitativi e della produttività e attraverso l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali dell'impresa, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa.

3. Tutte le innovazioni di cui al punto precedente dovranno essere realizzate attraverso l'utilizzo di soluzioni, applicazioni e tecnologie ICT o di soluzioni, applicazioni e tecnologie digitali e multimediali.

Articolo 3 - Fornitori dei Servizi

1. I servizi devono essere forniti da soggetti terzi (Fornitori dei servizi) e indipendenti dal Soggetto proponente, scelti fra le seguenti categorie:

- Professionisti soggetti al regime IVA;
- Società;
- Università ed enti pubblici di ricerca.

2. Il soggetto incaricato di fornire i servizi deve realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro di cui è stato incaricato.

3. Non è altresì consentita la sostituzione dei fornitori dei servizi indicati nei piani di lavoro approvati, neanche in caso di impossibilità sopravvenuta.

4. A pena di inammissibilità, i servizi richiesti non devono essere continuativi o periodici né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'azienda. Inoltre, essi devono essere realizzati entro il termine ultimo del 20.12.2008.

5. In ogni caso, non sono ammissibili i servizi che siano già stati effettuati o che siano in corso di svolgimento da parte dei Soggetti proponenti e oggetto di altri finanziamenti pubblici..

Articolo 4 - Soggetti Proponenti

1. I Soggetti che possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Regolamento sono i seguenti:

a) Piccole e Medie Imprese (PMI).

b) Centri di Ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da PMI.

c) Consorzi, Società Consortili, purché con partecipazione finanziaria superiore al 50% di Soggetti ricompresi in una o più delle precedenti lettere b) e c).

2. I Soggetti di cui sopra classificati come Micro Imprese (Raccomandazione (CE) 2003/361 della Commissione Europea del 6 maggio 2003, recepita con decreto del 18 aprile 2005 dal Ministero delle Attività Produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2005) devono avere un fatturato pari o superiore al costo complessivo dell'insieme dei servizi richiesti.

3. I Soggetti proponenti sono ammissibili solo ove dispongano di una stabile organizzazione (sede operativa) localizzata nell'area territoriale della Regione Sardegna. La concessione dell'agevolazione è subordinata all'accertamento dell'apertura della sede operativa prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo. I proponenti non possono essere sostituiti nel corso dei progetti. E' fatto inoltre divieto di cedere la titolarità del progetto ad altro soggetto diverso da quello che ha formulato l'istanza progettuale su cui sarà fatta la valutazione di merito.

4. Ciascuna impresa proponente deve risultare regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese al momento della presentazione della domanda.

5. Ogni Soggetto può presentare non più di una proposta per Servizi di Innovazione e Trasferimento Tecnologico.

Articolo 5 - Settori Ammissibili

1. Possono presentare proposte per accedere agli aiuti previsti dal presente Regolamento i Soggetti Proponenti di cui al precedente articolo 3 operanti nei seguenti settori di cui alla Classificazione ISTAT ATECO 2007:

- Ramo C – Attività Manufatturiere
- Ramo I – Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione, limitatamente alle seguenti Sezioni e Categorie: 55 - Alloggio, limitatamente alle categorie 55.10.00 Alberghi, 55.20.10 Villaggi turistici e 55.30.00 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- Ramo J – Servizi di Informazione e Comunicazione, e in particolare le seguenti Sezioni e Categorie: 58 - Attività editoriali, limitatamente alla categoria 58.2 Edizioni di software; 59 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore, limitatamente alle categorie: 59.11 - Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, 59.12 - Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, 59.20 - Attività di registrazione sonora e di editoria musicale; 61 - Telecomuinicazioni; 62 - Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse;

2. Il presente Regolamento non si applica agli:

a) aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
b) aiuti concessi a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
c) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli elencati nell'allegato I del trattato, nei casi seguenti:
   - quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
   - quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
d) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
e) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
f) aiuti ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;
g) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
h) aiuti concessi a imprese in difficoltà.

Articolo 6 - Dotazione Finanziaria

1. Le risorse finanziarie della Misura 3.13 del POR Sardegna destinate all'attuazione del presente Regolamento sono pari a Euro 580.000,00 (quota pubblica).

2. La Regione Autonoma della Sardegna potrà, sulla base dei risultati della valutazione delle proposte di progetto presentate, incrementare tale dotazione finanziaria utilizzando le risorse disponibili della Misura 3.13 del POR Sardegna.

Articolo 7 - Forma e Intensità dell'Aiuto

1. Il contributo viene concesso fino al 75% dei costi ammissibili di ciascun servizio richiesto.

2. L'importo massimo del contributo non può, in ogni caso, superare i 100.000 Euro per ciascuna domanda e per ciascun soggetto beneficiario.

3. Il contributo viene erogato nel rispetto della disciplina comunitaria sul "de minimis" (Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006)

4. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto capitale rispetto alla spesa sostenuta.

Articolo 8 - Costi ammissibili

1. Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente le spese conformi al Regolamento (CE) n. 448/2004 relativo all'ammissibilità delle spese concernenti operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali.

2. Il costo ammissibile per ciascun servizio richiesto nell'ambito del presente Regolamento è rappresentato dal corrispettivo dei servizi forniti dai soggetti di cui al precedente art. 3. Tale corrispettivo è da intendersi al netto

dell'IVA e degli eventuali oneri contributivi. Per ulteriori approfondimenti si deve fare riferimento a quanto previsto nell'allegato relativo alla rendicontazione dei costi.

3. Le spese devono essere funzionali agli obiettivi del piano di lavoro presentato per ciascun servizio e commisurate allo svolgimento delle attività in esso previste.

4. Ai fini dell'ammissibilità, si prenderanno in considerazione esclusivamente le spese sostenute a partire dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo.

Articolo 9 - Termini e Modalità di Presentazione delle Domande

1. I progetti devono essere predisposti secondo le modalità indicate nel Regolamento e presentati al Soggetto Attuatore utilizzando l'apposito "Formulario" compilato in ogni sua parte, pena l'esclusione dal finanziamento.

2. Le proposte dovranno pervenire, a pena di esclusione, a Sardegna Ricerche con sede in Loc. Piscinamanna, Edif. 2 - 09010 Pula (CA), entro e non oltre il 12 settembre 2008 per posta raccomandata OVVERO per posta celere, OVVERO per altro recapito autorizzato, OVVERO a mano, all'interno di un plico riportante la dicitura: "POR Sardegna 2000 – 2006 Misura 3.13 - Distretto ICT – Regolamento Servizi di ITT".

3. All'interno dello stesso plico devono essere presentate, oltre all'originale, 3 copie rilegate della proposta completa e una copia su supporto informatico.

Articolo 10 - Procedura di Valutazione

1. Il programma di aiuti si attua attraverso una procedura valutativa a sportello, fino all'esaurimento dei fondi assegnati così come definiti nel precedente articolo 3 del presente Regolamento.

2. Le attività di valutazione e selezione delle proposte si articolano nelle seguenti fasi:

a) verifica di ammissibilità;
b) valutazione dei piani di lavoro di ciascun servizio richiesto da parte del Commissione Tecnica di Valutazione.

Articolo 11 - Verifica di Ammissibilità

1. La verifica di ammissibilità è effettuata sulla base delle seguenti condizioni:

a) presenza dei requisiti richiesti per il Soggetto proponente;
b) correttezza e completezza della documentazione presentata;
c) tempo previsto per l'attuazione dei singoli servizi non superiore a 6 mesi.

Articolo 12 - Valutazione delle Proposte

1. Le domande pervenute e considerate ammissibili sono esaminate da una Commissione di Valutazione costituita da tre componenti, tra i quali un Presidente, nominati da Sardegna Ricerche.

2. La Commissione procede alla valutazione dei singoli servizi richiesti nell'ambito di ciascuna domanda sulla base dei criteri di cui alla tabella sotto riportata:

Criterio		**Punteggio**
Grado di innovatività del servizio	Si valuterà il grado di coerenza del servizio richiesto rispetto ai temi di innovazione previsti nell'art. 2.	Max 30 punti
Competenza tecnica e professionale del fornitore dei servizi	Si valuteranno le competenze e le esperienze tecnico-professionali del fornitore dei servizi con riferimento alla tipologia di servizio prestato	max 15 punti
Qualità del servizio	Sulla base del piano di lavoro presentato, si valuteranno: - la qualità e la chiarezza degli obiettivi perseguiti; - l'articolazione delle attività di cui si compone il servizio; - l'adeguatezza delle metodologie utilizzate.	max 25 punti
	Congruità dei costi rispetto agli obiettivi perseguiti	max 20 punti
Risultati attesi	Saranno valutati i risultati attesi dall'intervento, soprattutto con riferimento alla capacità del servizio di migliorare la competitività del Soggetto proponente	max 10 punti

3. Saranno finanziati, in ordine cronologico di ricezione delle domande e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, i soli servizi che avranno riportato singolarmente un punteggio minimo di 60 punti su 100, di cui almeno 15 punti per la coerenza del servizio richiesto rispetto ai temi di innovazione previsti nell'art. 2 del Regolamento.

Per ciascuna domanda presentata, la Commissione dovrà redigere una relazione finale indicante il punteggio riportato dai singoli servizi richiesti nell'ambito della stessa.

Sardegna Ricerche si riserverà di chiedere chiarimenti ai Soggetti proponenti fino al momento della trasmissione della relazione in argomento da parte della Commissione.

Articolo 13 - Approvazione ed adeguamento delle proposte

1. Le relazioni finali della Commissione saranno trasmesse per l'approvazione al Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche.

2. Per i servizi approvati, Sardegna Ricerche potrà richiedere al Soggetto Proponente, sulla base dei risultati della valutazione, l'adeguamento dei Piani di lavoro e l'eventuale rimodulazione dei costi alle osservazioni della Commissione di Valutazione. Questa attività di adeguamento dovrà concludersi entro 10 giorni dalla data della richiesta di adeguamento.

3. Sardegna Ricerche provvederà alla pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco delle proposte e dei relativi servizi ammessi a finanziamento e trasmetterà ai soggetti beneficiari il provvedimento di concessione del contributo. Ai soggetti non beneficiari verranno comunicate, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le motivazioni dell'esclusione.

Articolo 14 - Provvedimento di concessione del contributo

1. Entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco delle proposte ammesse a finanziamento, Sardegna Ricerche predispone le comunicazioni di concessione del contributo e le trasmette ai Soggetti beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

2. Il provvedimento di concessione indica l'ammontare del contributo concesso per i singoli servizi ammessi a finanziamento e specifica anche i seguenti obblighi del Soggetto beneficiario:

a) completamento dei servizi entro il termine previsto nel Regolamento;
b) comunicazione al Soggetto Attuatore delle variazioni intervenute nel suo status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di Soggetto beneficiario;
c) comunicazione al Soggetto Attuatore delle variazioni intervenute nel suo status giuridico e operativo che alterino o modifichino la sua condizione di Soggetto beneficiario;
d) di indicare e di fare menzione, in tutte le occasioni pubbliche e private in cui sia possibile, nonché in tutte le pubblicazioni promozionali e informative realizzate, che i servizi sono stati erogati con i fondi della Misura 3.13 del POR Sardegna 2000-2006.

Articolo 15 - Avvio ed completamento dei servizi

1. I Soggetti ammessi a beneficiare delle agevolazioni potranno dare avvio ai servizi approvati nell'ambito delle rispettive domande, solo ed esclusivamente a partire dalla data di emissione del provvedimento di concessione del contributo.
I servizi dovranno essere realizzati e completati nel rispetto dei singoli piani di lavoro approvati e le relative spese dovranno essere rendicontate **entro e non oltre il 31/12/2008**

Articolo 16 - Erogazione del contributo

1. A completamento di tutti i servizi ammessi a beneficio nell'ambito della proposta presentata, e in ogni caso, entro e non oltre il 31/12/2008, il Soggetto beneficiario dovrà far pervenire a Sardegna Ricerche la "Domanda di erogazione del contributo" secondo lo schema di cui al Formulario. A tale domanda, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, dovranno essere allegati:

- i report finali dei singoli servizi ricevuti con la descrizione del lavoro svolto, dei risultati raggiunti e dei costi sostenuti;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la rendicontazione finanziaria di tutte le spese sostenute per la realizzazione dei servizi, a cui va allegata copia delle fatture dei fornitori dei servizi debitamente quietanzate. A dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi previsti per la fornitura dei servizi, dovrà altresì essere prodotta copia del bonifico bancario o dell'assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul conto corrente bancario;
- ogni altra documentazione necessaria per la validazione da parte del Soggetto Attuatore dei servizi ricevuti.

2. L'erogazione del contributo avverrà in un'unica soluzione a seguito della verifica ed accettazione della documentazione di cui sopra ad opera degli uffici di Sardegna Ricerche. Il provvedimento di erogazione del contributo specificherà l'ammontare dell'aiuto riconosciuto rispetto ai costi previsti e rendicontati dal richiedente.

Articolo 17 - Monitoraggio e controlli

1. Per i cinque anni successivi alla data di completamento dei servizi, anche ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123, la Regione Sardegna (anche attraverso il Soggetto Attuatore), la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sui soggetti destinatari delle agevolazioni, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

Articolo 18 - Disimpegno Automatico

1. Il mancato rispetto dei termini indicati nel programma per la conclusione delle attività comporta l'archiviazione automatica della pratica e la decadenza dei benefici accordati.

Articolo 19 - Riservatezza delle Informazioni

1. I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita in sede di Regolamento di gara sono utilizzati da Sardegna Ricerche esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della individuazione dei Beneficiari dei contributi, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati con sistemi automatici e manuali, nel rispetto dell' articolo 13 del Dlgs. 196/2003.

Articolo 20 - Disposizioni Finali

1. Sardegna Ricerche si riserva di modificare/revocare in qualsiasi momento il presente Regolamento, dandone pubblica comunicazione.

2. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore.